



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



ALLEGATO A

NORME TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

SETTORE FORESTE - A1614A

MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

SOTTO MISURA 8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE

OPERAZIONE 8.6.1 INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI

BANDO 1/2022 – ALLEGATO A

APERTURA: lunedì 01 agosto 2022 – ore 12:00 - SCADENZA: martedì 15 novembre 2022 - ore 12:00

Sommario

Sommario	2
1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	5
2 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
3 DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	5
4 BENEFICIARI E OGGETTO DEL CONTRIBUTO.....	6
4.1 Beneficiari del contributo	6
4.1.1 <i>Soggetti richiedenti</i>	6
4.1.2 <i>Cause di esclusione</i>	6
4.1.3 <i>Cambio del beneficiario</i>	6
4.2 Condizioni di ammissibilità al sostegno	7
4.3 Tipologia degli interventi	8
4.3.1 <i>Interventi ammissibili</i>	8
4.3.2 <i>Interventi non ammissibili</i>	9
4.4 Ammissibilità delle spese	11
4.5 Criteri per la selezione delle domande di aiuto	12
5 IMPEGNI	21
5.1 Impegni essenziali	22
5.2 Impegni accessori.....	23
6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	23
6.1 Responsabile del procedimento.....	23
6.2 Fasi del procedimento	25
7 DOMANDA DI SOSTEGNO: istruzioni, presentazione e termini	26
7.1 Costituzione del fascicolo aziendale	26
7.2 Presentazione della domanda di aiuto	27
7.2.1 <i>Modalità di presentazione delle domande di aiuto</i>	27

7.2.2	<i>Come presentare e compilare le domande di sostegno on-line.....</i>	27
7.2.3	<i>Termini per la presentazione delle domande di aiuto.....</i>	27
7.2.4	<i>Contenuto della domanda di aiuto</i>	28
7.2.5	<i>Dichiarazioni rese in domanda</i>	29
7.3	Ricevibilità delle domande	30
7.4	Istruttoria della domanda di aiuto	30
7.4.1	<i>Attività tecnico-amministrative.....</i>	30
7.4.2	<i>Esito dell'istruttoria</i>	31
7.4.3	<i>Graduatoria.....</i>	32
7.4.4	<i>Riesame e ricorsi.....</i>	33
8	EROGAZIONE DELL'AIUTO	34
8.1	Domanda di pagamento dell'anticipo	34
8.1.1	<i>Presentazione delle domande dell'anticipo.....</i>	34
8.1.2	<i>Istruttoria delle domande dell'anticipo.....</i>	35
8.2	Variazioni progettuali.....	35
8.2.1	<i>Presentazione delle domande di variante.....</i>	37
8.2.2	<i>Istruttoria della domanda di variante.....</i>	37
8.3	Domanda di pagamento di saldo	38
8.3.1	<i>Presentazione delle domande di saldo</i>	38
8.3.2	<i>Istruttoria delle domande di saldo</i>	40
8.3.3	<i>Durata e termini di realizzazione dell'investimento</i>	40
8.3.4	<i>Cause di forza maggiore.....</i>	41
8.4	Riduzioni e sanzioni	41
8.5	Controlli ex -post.....	41
9	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	41
10	DISPOSIZIONI GENERALI	43
11	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	45
12	CONTATTI	45

13	ALLEGATI	46
	ALLEGATO 1	46
	ALLEGATO 2	50

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con il presente Bando sono definite le condizioni e le modalità di accesso al regime di aiuto dell'operazione 8.6.1 denominata "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali".

L'operazione è collegata alla Focus area 2A: "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Attraverso il presente bando sono concessi contributi a copertura di spese sostenute per l'esecuzione di investimenti volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e a migliorare l'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

2 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli investimenti ammissibili devono interessare il territorio della Regione Piemonte ovvero le macchine, le attrezzature o gli impianti di trasformazione devono essere, una volta acquistati, posti in opera nell'ambito della sede principale o secondaria o unità locale piemontese.

3 DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a 4.249.611,36 euro di fondi pubblici.

L'agevolazione prevista è un **contributo in conto capitale** ed il sostegno è concesso a fondo perduto per un importo pari al **40% della spesa totale dell'investimento ammissibile**.

La spesa massima ammissibile a contributo per singola domanda di sostegno (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a **euro 300.000,00**. Non sono ammesse domande con spesa minima richiesta inferiore a **euro 20.000,00**.

Le eventuali spese sostenute in eccedenza alla spesa ammessa a contributo restano interamente in carico al beneficiario.

4 BENEFICIARI E OGGETTO DEL CONTRIBUTO

4.1 Beneficiari del contributo

4.1.1 Soggetti richiedenti

Sono ammesse a presentare domanda di sostegno le Micro, piccole e medie imprese (PMI), come da raccomandazione 2003/361/CE, che operano nel settore forestale.

Sono esclusi i soggetti di tipo associativo che non abbiano una propria identità giuridica.

Sono inoltre esclusi gli enti Pubblici e le loro associazioni.

4.1.2 Cause di esclusione

E' causa di esclusione dell'intera domanda di aiuto il fatto che il soggetto richiedente sia al momento della presentazione della domanda di aiuto, in una delle seguenti condizioni¹:

- impresa in difficoltà, in amministrazione straordinaria, in liquidazione o in fallimento,
- inserimento nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Regola Deggendorf),
- soggetto al divieto a contrarre con la PA.

4.1.3 Cambio del beneficiario

Non è ammesso il cambio di beneficiario che procuri un vantaggio indebito al soggetto subentrante. In caso contrario si dispone la revoca dei contributi assegnati, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Il cambio di beneficiario è consentito senza revoca dei contributi solo alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio,
- che il subentrante si impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per l'erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo pluriennale successivo all'ultimazione del progetto;

¹ Così come definite nel Reg (UE) 702/2014 e nella Comunicazione della Commissione n° 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici);
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente: il subentrante deve presentare una nuova polizza fideiussoria oppure una appendice della polizza con voltura dell'intestatario.

4.2 Condizioni di ammissibilità al sostegno

Per poter essere ammissibili al sostegno devono, al momento della presentazione della domanda, essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'impresa può avere sede legale fuori dalla Regione Piemonte, ma deve avere almeno una sede secondaria ed unità locali (sedi operative) stabili sul territorio regionale da almeno un anno dalla data di approvazione del presente bando. Tale condizione viene desunta dalla visura camerale prendendo visione del codice ATECORI 02.10 o 02.20.
2. Il richiedente deve essere regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte.
3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (art. 26 c.3 Reg. n. 1305/2013);
4. Il richiedente deve lavorare volumi di legname tondo al di sotto di 10.000 metri cubi all'anno, calcolato sulla media degli ultimi tre anni considerando legname abbattuto in proprio, acquistato (in piedi ed abbattuto) e lavorato per conto terzi. Questo limite non si applica ai prodotti finiti che non subiscono ulteriori lavorazioni nell'ambito dell'industria del legno (es. pali, cippato per energia, legna da ardere). Per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della trasmissione della domanda di aiuto non sono in possesso della media degli ultimi tre anni, il calcolo verrà effettuato sugli anni disponibili.
5. La sostenibilità economica dell'investimento deve avere il rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli anni 2019, 2020 e 2021 uguale o inferiore a 2,5 (ad es. per un investimento di 300.000,00 € e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 150.000,00 € il rapporto è di 2). Per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della trasmissione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, il calcolo della sostenibilità verrà

effettuato sugli anni disponibili. La media dei fatturati deve essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 e il rapporto deve essere calcolato e riportato nella relazione tecnico-economica - Allegato 1 al paragrafo 13 ;

6. Il richiedente deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014;
7. La domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio non inferiore a 15 punti;
8. Il richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 1), 2), 7) e 8) devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento e saranno soggetti a verifica in sede di presentazione di domanda di variante e di domanda di pagamento.

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOPRA RICHIESTI DETERMINA L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO.

4.3 Tipologia degli interventi

4.3.1 Interventi ammissibili

Sono ammessi interventi per l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e impianti di trasformazione (privi di vincoli o ipoteche) idonei alla lavorazione, produzione e prima trasformazione dei prodotti legnosi e investimenti immateriali, spese generali e tecniche collegate alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di seguito indicati/e:

- 1) Macchinari e attrezzature: investimenti in macchine ed attrezzature per i lavori forestali
- 2) Impianti di trasformazione: per la produzione di travi, tavole, pali
- 3) Impianti di trasformazione: per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico. L'energia utilizzata per l'essiccazione deve provenire unicamente da fonti rinnovabili. **(Allegare la scheda tecnica con evidenziato il requisito richiesto – provenienza da fonti rinnovabili dell'energia utilizzata per l'essiccazione)**
- 4) Impianti di trasformazione: per la produzione di cippato, cippatino, pellet
- 5) Investimenti immateriali, spese generali e tecniche che riguardano:

a. gli onorari² dei professionisti regolarmente iscritti all'Ordine professionale competente. Tali spese sono riconosciute nelle seguenti misure massime espresse in percentuale sull'investimento riconosciuto ammissibile a contributo:

IMPORTO SPESA AMMISSIBILE	% SPESE TECNICHE RICONOSCIUTE
Fino a 100.000,00 €	2%
Da 100.001,00 a 200.000,00 €	1,5%
Da 201.001,00 € a 300.000,00 €	1%

La spesa massima su cui è riconosciuto l'onorario è pari ad euro 300.000,00.

b. le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del Regolamento UE 1305/13 che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;

6) Spese sostenute per la realizzazione di informazione e pubblicità sul sostegno ottenuto indicate al paragrafo 9);

4.3.2 Interventi non ammissibili

Sono esclusi dal contributo gli investimenti per macchinari e attrezzature che non siano ad esclusivo uso forestale e non rispondenti alle finalità indicate al paragrafo 1). Nello specifico non sono ammessi al contributo:

1. acquisto di macchinari e attrezzature da falegnameria o per produzioni industriali
2. acquisto di macchinari e attrezzature usate
3. acquisto e installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica;
4. acquisto di beni di consumo, DPI, motoseghe, attrezzi manuali, decespugliatori spalleggiati nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura minuta acquistata separatamente da una macchina;

² Ad esempio per un investimento di euro 480.000,00 la spesa tecnica riconosciuta ammonta a euro 2.400,00.

5. acquisto di automezzi per il trasporto delle persone, PICKUP, autocarri, carrelli e rimorchi per il trasporto stradale di macchine e attrezzature dedicate all'abbattimento e allestimento e di trattori dedicati all'esbosco;
6. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono "manutenzione" gli interventi per rinnovare e sostituire parti funzionali o strutturali di beni esistenti;
7. interventi su fabbricati e infrastrutture logistiche;
8. l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti di uffici e oggettistica di arredamento;
9. interventi realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto;
10. interventi di viabilità silvopastorale;
11. interventi selvi colturali (es. rimboschimento, potature, diradamento ecc.);
12. elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
13. acquisto di terreni o fabbricati;
14. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo e produttivo;
15. investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing), acquisti a rate o noleggio a lungo termine;
16. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del Reg. 1303/2013, articolo 69 comma 3 lettera c) e del Reg 702/2014, articolo 7, comma 2, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
17. oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
18. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
19. la realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
20. la realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri formativi, open day e Workshop;
21. investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze ecc.) con l'eccezione dei costi finanziari connessi alla gestione del progetto e richiesti dal bando quali l'accensione di garanzie fideiussorie, onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto;
22. costi relativi a modifiche di manuali o altre spese relative a certificazioni forestali e ambientali;

23. costi di mantenimento delle certificazioni forestali e ambientali;

24. interessi passivi.

4.4 Ammissibilità delle spese

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario. Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

I beneficiari sono tenuti ad adoperare un sistema contabile distinto (conto corrente separato) o un apposito codice contabile (Codice Unico di Progetto - CUP) per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato. Le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese, per risultare ammissibili, devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, la selezione deve essere basata sull'esame di **almeno 3 preventivi** di spesa confrontabili (predisposti da parte di fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura). Il beneficiario fornirà una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici, viene ritenuto valido (la relazione non è necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso).

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza **l'oggetto dell'acquisto**, in funzione della tipologia del bene, **il numero seriale o di matricola**.

Inoltre tutte le fatture e i documenti contabili avente forza probante equivalente devono riportare obbligatoriamente il numero CUP (Codice Unico di Progetto) o indicazione equipollente rappresentata dal numero della domanda di sostegno, come di seguito indicato: "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Operazione.... domanda di sostegno numero"

4.5 Criteri per la selezione delle domande di aiuto

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e concernenti le priorità in funzione delle quali sono attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto.

Criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria:

MISURA 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste			
8.6.1 - Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali			
CRITERIO PRIORITÀ	DESCRIZIONE		PUNTEGGIO
Caratteristiche del richiedente	1	PMI iscritte all'AIFO da almeno 1 anno	2
	2	PMI con rapporto tra il costo totale dell'investimento e il valore della produzione pari o inferiore a 1,5	3
	3	PMI che svolgono attività forestali da meno di 3 anni	3
	4	Età del titolare / legale rappresentante	5 per età inferiore o uguale ai 30 anni
			3 per età fra i 31 e 40 inclusi

		1 per età dai 41 ai 50 anni
5	Impresa con sede principale in zona montana	3
6	Impresa facente parte di forme di gestione forestale associata o di contratti di rete d'impresa di durata almeno triennale o che ha sottoscritto contratti almeno triennali di acquisto di boschi in piedi [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO]	2
7	Utilizzo (a partire dal 01.01.2021) di benzine alchilate e olii biodegradabili o acquisto (successivo al 01.01.2021) di motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO]	0,5 punti ogni 500 € di spesa in olii/benzine + 1 punto per ogni macchina con max di 4 punti
8	disponibilità e gestione di una superficie forestale non inferiore a 100 ha di cui almeno il 50% con funzione:	2 produttiva
		5 produttiva e inclusa in un PFA
9	Adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC) [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO]	3
10	Adozione di un sistema di certificazione della Catena di custodia (CoC) [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO]	5
11	Adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, della qualità (basata sulla norma ISO 17225), tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO]	7
	Legna da ardere o cippato delle classi "A1" o "A1+" secondo la norma ISO 17225	5
	Legna da ardere o cippato delle classi "A2" o "B1" o "B2" secondo la norma ISO 17225	3

Qualificazione professionale	12	possesso di qualifica professionale	5 se in possesso di qualifica di Operatore forestale, in ingegneria naturalistica o treeclimbing 3 se in possesso di formazione professionale > F3 e < qualifica Operatore forestale
			3 specifica attinente l'utilizzo della macchina od attrezzatura oggetto di investimento
Macchine ed attrezzature per i lavori forestali	13	A) attinenza al comparto forestale	Da 0 a 3 punti in modo ponderato rispetto al numero di acquisti e in relazione alla minore (0) o maggiore (3) specificità per l'uso in selvicoltura
		B) grado di innovazione organizzativa (in riferimento alle dotazioni aziendali pre-investimento)	5 molto alto – 4 alto – 3 medio – 2 basso – 1 molto basso – 0 nullo
		C) grado di innovazione tecnologica (in riferimento alle BAT – Best available technologies)	5 molto alto – 4 alto – 3 medio – 2 basso – 1 molto basso – 0 nullo
Impianti di trasformazione	14	per la produzione di travi, tavole, pali (i punti raddoppiano in caso di qualificazione ai sensi dei criteri 9 oppure 10)	3 (6)

	15	per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico (i punti raddoppiano in caso di qualificazione ai sensi dei criteri 9 oppure 10 oppure 11)	4 (8)
	16	per la produzione di cippato, cippatino, pellet (i punti raddoppiano in caso di qualificazione ai sensi dei criteri 9 oppure 10 oppure 11)	5 (10)

I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento (per eccesso) alla prima cifra decimale (es. 15,09 = 15,1; 15,04=15,0; 15,55=15,6).

Il **punteggio minimo** per l'ammissione della domanda di aiuto deve risultare **pari o maggiore di 15,0 punti**.

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al maggior grado di innovazione e, in caso di ulteriore parità, in base all'entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base all'età del beneficiario, dando priorità al soggetto più giovane.

I criteri di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente proposti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

L'omessa proposta comporta la non attribuzione del criterio di priorità e del relativo punteggio.

In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità proposta ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

E' necessario utilizzare il file excel "Tabella calcolo" scaricabile dal "servizio PSR 2014-2020" che deve essere compilato ed allegato alla domanda, in formato xls e pdf, come indicato al paragrafo 7.2.4 punto 4.

Per i soli beneficiari che riceveranno punti sulla base della sottoscrizione di un impegno (criteri 6, 7, 9, 10, 11) l'erogazione dei contributi, sia anticipo o saldo, è vincolata alla preliminare effettiva realizzazione dell'impegno sottoscritto.

Il possesso dei requisiti e/o delle caratteristiche relativi ai criteri di priorità dovranno essere eventualmente dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto e/o accompagnati dal deposito della relativa documentazione secondo quanto successivamente indicato per ogni criterio.

L'omessa dichiarazione o l'assenza di idonea documentazione giustificativa che comprovi il possesso dei requisiti in domanda comporta la non attribuzione del criterio di priorità e del relativo punteggio.

In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare le situazioni e le caratteristiche relative ai diversi criteri e ad assegnare i relativi punteggi.

Per i criteri della tabella al paragrafo 4.5 vale quanto di seguito specificato:

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

Criterio 1: Imprese che sono iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito dall'art. 31 della l.r 4/2009, da almeno un anno dalla data di approvazione del bando 1/2022 dell'operazione 8.6.1. L'attribuzione del punteggio avviene sulla base del controllo del TAIF, non deve essere presentata alcuna documentazione.

Criterio 2: Rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli anni 2019, 2020 e 2021 uguale o inferiore a 1,5. (ad es. per un investimento di 300.000,00 € e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 300.000,00 € il rapporto è di 1).

Le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della trasmissione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati dovranno indicare ed usare il fatturato per gli anni disponibili (2021+2020 o solo 2021).

Qualora il richiedente non sia in possesso di un esercizio finanziario approvato non viene attribuito punteggio

Per l'attribuzione del punteggio **è necessario allegare alla domanda la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al fatturato** dell'impresa come sopra descritto e indicato al paragrafo 7.2.4..

Criterio 3: Imprese iscritte alla camera di commercio competente per territorio con codice ATECORI 02.20 e 02.10 da meno di tre anni dalla data di approvazione del Bando 1/2022 dell'operazione 8.6.1. L'attribuzione del punteggio avviene sulla base del controllo della Visura Camerale; non deve essere presentata alcuna documentazione.

Criterio 4: Per l'età del titolare/legale rappresentante (e per le dichiarazioni 445/2000) **allegare in domanda copia del documento d'identità** in corso di validità.

Criterio 5: Impresa con sede principale in zona montana. Per sede principale si intende la sede (legale, operativa o unità locale) in cui viene esercitata l'attività con codice

ATECORI 02.20 e 02.10. La localizzazione della sede principale deve essere desunta dalla visura della camera di commercio. La zona montana è individuata ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826-6658 (<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/enti-locali/classificazione-ripartizione-territorio-regionale-montagna-collina-pianura>). **Non deve essere presentata alcuna documentazione.**

Criterio 6: L'impresa fa parte o si impegna a far parte di forme di gestione forestale associata o di contratti di rete d'impresa di durata almeno triennale o che ha sottoscritto o che si impegna a sottoscrivere contratti almeno triennali di acquisto di boschi in piedi.

Se il richiedente fa parte di forme di gestione forestale associata o fa parte di contratti di rete d'impresa di durata almeno triennale o ha sottoscritto contratti almeno triennali di acquisto di boschi in piedi **deve allegare alla domanda di aiuto la relativa documentazione.**

Se il richiedente si impegna a far parte di forme di gestione forestale associata o a far parte di contratti di rete d'impresa di durata almeno triennale o a sottoscrivere contratti almeno triennali di acquisto di boschi in piedi **deve allegare alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno.**

I punteggi relativi alle tre situazioni descritte non sono cumulabili.

Criterio 7: L'impresa ha utilizzato (a partire dal 01.01.2021 e fino alla data di trasmissione della domanda di sostegno) benzine alchilate e olii biodegradabili e/o ha acquistato (successivamente al 01.01.2021 e fino alla data di trasmissione della domanda di sostegno) motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica.

Occorre allegare alla domanda di aiuto per l'attribuzione del punteggio **le fatture e le quietanze di pagamento relative all'acquisto** delle benzine/oli o dei macchinari.

Inoltre se l'impresa si impegna a utilizzare (a partire dalla data di trasmissione della domanda di sostegno) benzine alchilate e olii biodegradabili e/o si impegna ad acquistare (a partire dalla data di trasmissione della domanda di sostegno) motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica, deve **allegare alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà trasmettere in sede di domanda di primo pagamento le fatture e le quietanze di pagamento relative all'acquisto delle benzine/oli o dei macchinari che si è impegnato ad acquistare.

I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di 4 punti.

Le spese sostenute per l'acquisto di benzine alchilate e olii biodegradabili e/o motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica saranno utilizzate solo per l'attribuzione del punteggio e non sono oggetto di contributo.

Criterio 8: Per l'applicazione del criterio occorre che **in relazione tecnica (Allegato 1) siano elencate dettagliatamente (in forma tabellare) le superfici considerate e il relativo titolo di gestione e l'eventuale relativo PFA di riferimento.** Inoltre occorre che:

- **le superfici in disponibilità siano presenti nel fascicolo aziendale** che deve essere **aggiornato e validato successivamente alla data del 31.07.2022**; tutte le superfici in gestione dovranno essere inserite nel fascicolo aziendale ed essere supportate da documentazione attestante il titolo di conduzione;

- l'attribuzione della funzione produttiva sia basata sui dati contenuti nel sistema informativo forestale regionale (SIFOR) e può essere calcolato utilizzando il livello informativo "carta delle destinazioni prevalenti" (codice PD) contenuta nello shape file: "Carta forestale e delle altre coperture del territorio con attributi gestionali (da PFT 2000)" - http://www.sistemapiemonte.it/popalfa/jsp/ricerca_pop/home.do;

Le superfici forestali in disponibilità e gestione devono insistere sul territorio della Regione Piemonte.

Non rappresentano disponibilità e gestione le sole istanze di taglio di cui agli articoli 4 e 6 del Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.

I punteggi non sono cumulabili.

Criterio 9: l'impresa adotta o si impegna ad adottare un sistema di certificazione, rilasciata da soggetti terzi, di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC).

Il possesso del sistema di certificazione deve essere comprovato dal **certificato** rilasciato, la cui copia deve essere **allegata alla domanda di contributo**.

Nel caso in cui il richiedente si impegni all'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC) per l'attribuzione del punteggio deve essere **allegato alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà essere consegnato il certificato rilasciato in sede di richiesta di primo pagamento.

Criterio 10: l'impresa adotta o si impegna ad adottare un sistema di certificazione di Catena di custodia (CoC)

Il possesso del sistema di certificazione deve essere comprovato dal **certificato** rilasciato, la cui copia deve essere **allegata alla domanda di contributo**.

Nel caso in cui il richiedente si impegni all'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi di catena di custodia (CoC) per l'attribuzione del punteggio deve essere **allegato alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà essere consegnato il certificato rilasciato in sede di richiesta di primo pagamento.

Criterio 11: Possesso o impegno all'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, della qualità (basata sulla norma ISO 17225), tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi.

Il possesso del sistema di certificazione deve essere comprovato dal **certificato** rilasciato, la cui copia deve essere **allegata alla domanda di contributo**.

Nel caso in cui il richiedente si impegni all'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi di qualità (basata sulla norma ISO 17225), tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi per l'attribuzione del punteggio deve essere **allegato alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà essere consegnato il certificato rilasciato in sede di richiesta di primo pagamento.

Se l'impresa produce e/o commercializza legna da ardere o cippato delle classi "A1" o "A1+" secondo la norma UNI EN ISO 17225, deve essere dimostrato con il relativo **certificato** ai fini dell'attribuzione del punteggio, da **depositare in domanda di aiuto**.

Se l'impresa produce e/o commercializza legna da ardere o cippato delle classi "A2" o "B1" o "B2" secondo la norma UNI EN ISO 17225 deve essere dimostrato con il relativo **certificato da depositare in domanda di aiuto**

I punteggi sono cumulabili solo in presenza di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, della qualità basata sulla norma UNI EN ISO 17225 (*per esempio, l'impresa è in possesso di un sistema di certificazione UNI EN ISO 17225 e contestualmente produce e/o commercializza legna da ardere o cippato delle classi "A2" o "B1" o "B2"*).

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Criterio 12: Titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di qualifica professionale di “operatore forestale”, o “ingegneria naturalistica” o di “tree-climbing” acquisita tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. (Per dettagli si veda <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/formazione-forestale>) – Punti 5.

Titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di formazione professionale maggiore del modulo F3 e minore della qualifica di “operatore forestale”, o “ingegneria naturalistica” o di “tree-climbing” – Punti 3.

I due livelli di punteggio sopra descritti non sono cumulabili fra loro, ma possono essere cumulabili con il successivo.

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base del controllo del TAIF, **non deve essere presentata alcuna documentazione.**

Devono invece essere **allegate alla domanda di sostegno le attestazioni di qualificazione professionale rilasciate da Regioni / Enti non aderenti o presenti in TAIF.**

Titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di formazione specifica attinente l'utilizzo della macchina o attrezzatura oggetto di investimento, acquisita tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. **(allegare il documento che attesta la qualifica posseduta ai fini dell'attribuzione del punteggio)** – Punti 3.

MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I LAVORI FORESTALI

Criterio 13: A) attinenza al comparto forestale in relazione alla minore o maggiore specificità per l'uso in selvicoltura

B) grado di innovazione organizzativa (in riferimento alle dotazioni aziendali pre-investimento)

C) grado di innovazione tecnologica (in riferimento alle BAT)

Nella relazione tecnica (Allegato 1) devono essere approfonditi nel dettaglio i tre aspetti sopra elencati. Può essere inoltre allegata altra documentazione tecnica inerente gli investimenti (brochure, schede tecniche, etc.).

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dall'ufficio istruttore sulla base dei contenuti della relazione tecnica (Allegato 1), della eventuale ulteriore documentazione depositata e delle proprie valutazioni.

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

Criterio 14: Impianti per la produzione di travi, tavole e pali

Criterio 15: Impianti per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico.

Criterio 16: Impianti per la produzione di biomasse combustibili (cippato, cippatino e pellet)

Nella relazione tecnica (Allegato 1) devono essere descritti nel dettaglio gli impianti oggetto di investimento, allegando eventuale ulteriore documentazione tecnica.

Nel caso di impianti di essiccazione deve essere specificamente trattato l'argomento della provenienza dell'energia impiegata.

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dall'ufficio istruttore sulla base dei contenuti della relazione tecnica (Allegato 1) e della eventuale ulteriore documentazione depositata.

5 IMPEGNI

Quando si firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione, si distinguono pertanto in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di sostegno; il mancato rispetto degli impegni accessori provoca invece una decadenza parziale della domanda di sostegno.

5.1 Impegni essenziali

Di seguito l'elenco degli impegni essenziali:

1. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;
2. garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità del bene per un periodo di **5 anni** a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
3. non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di **5 anni** dalla data di liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
4. conservare tutta la documentazione in originale relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
5. conservare e rendere disponibili tutte le fatture per l'acquisizione della condizione di ammissibilità al paragrafo 4.2 punto 5) e del punteggio relativo al CRITERIO 2 del paragrafo 4.5, per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
6. mantenere la sede principale o secondaria o l'unità locale (sede operativa) sul territorio regionale per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
7. il beneficiario dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
8. mantenere le certificazioni forestali e/o ambientali che hanno dato origine all'assegnazione di punteggi di priorità (criteri 9, 10, 11) per il periodo di impegno dell'investimento (5 anni);
9. mantenere la partecipazione ai contratti di rete / di gestione forestale associata / di acquisto che hanno dato origine all'assegnazione di punteggi di priorità (criterio 6) per il periodo di impegno minimo previsto dal criterio (3 anni).

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

5.2 Impegni accessori

Di seguito l'elenco degli impegni accessori:

- realizzare e concludere gli investimenti entro il **30.06.2024**;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 9);
- presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti al paragrafo 8.3)
- presentare l'eventuale domanda di variante entro i termini stabiliti al paragrafo 8.2.1;
- presentare comunicazione preventiva in caso di adattamenti tecnici;

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo è definita al paragrafo 8.4).

6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Si distinguono quattro macro fasi per l'ottenimento del contributo attraverso il presente bando:

1. la ricevibilità delle domande di aiuto;
2. l'ammissibilità della domanda di aiuto;
3. la graduatoria di merito
4. la realizzazione degli interventi e il pagamento dell'aiuto spettante.

Nei paragrafi successivi vengono descritti nel dettaglio i Responsabili e le singole fasi del procedimento amministrativo ai sensi della L.R. 14/2014.

6.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.R. 14/2014 il Responsabile del Procedimento per le fasi di ricezione delle domande di sostegno, di verifica dei requisiti di ammissibilità e di accoglimento, di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno, di formulazione della graduatoria ed ammissione a contributo e relativa comunicazione, è il Dirigente pro-tempore del Settore Foreste - Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda le fasi successive all'ammissione a finanziamento, i responsabili del procedimento sono i dirigenti dei Settori regionali competenti per territorio, cui le domande saranno

automaticamente assegnate in base alla sede legale (o quella operativa/secondaria in caso di sede legale fuori regione).

L'avvio del procedimento e i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito internet regionale di riferimento.

6.2 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
1. Presentazione della domanda di aiuto completa di tutta la documentazione richiesta	Richiedente	Entro il 15 novembre 2022
2. Ricezione e protocollazione delle domande di aiuto	CSI – servizi agricoltura	Periodo di apertura del Bando
3. Valutazione di ricevibilità delle istanze	Dirigente del Settore Foreste	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla chiusura del Bando
4. Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di aiuto, formulazione, approvazione graduatoria e ammissione a finanziamento	Dirigente del Settore Foreste	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla chiusura del Bando
5. Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento
6. Istruttoria domanda di anticipo	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
7. Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Entro 180 giorni precedenti la data di conclusione degli interventi
8. Istruttoria domanda di variante	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di variante
9. Comunicazione di adattamento tecnico	Beneficiario	Prima dell'effettuazione dell'investimento
10. Presentazione domanda di pagamento di saldo	Beneficiario	Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo per la realizzazione dell'investimento
11. Istruttoria domanda di pagamento di saldo, elenchi di liquidazione	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento di saldo
12. Autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti	ARPEA	Entro i termini previsti dalle procedure ARPEA
13. Controlli ex-post	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro i termini previsti dal Bando

7 DOMANDA DI SOSTEGNO: istruzioni, presentazione e termini

7.1 Costituzione del fascicolo aziendale

Ciascun richiedente deve essere iscritto all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, che viene prodotto contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine i soggetti richiedenti devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

In alternativa la richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta seguendo le modalità pubblicate sui portali dedicati di seguito indicati:

<https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere **aggiornato e validato successivamente alla data del 31.07.2022**. Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile, per il richiedente, neppure aprire la procedura di presentazione della domanda). Trattandosi di procedimenti differenti da quello relativo alla presentazione della domanda di sostegno sulla 8.6.1 i soggetti interessati sono tenuti a provvedere **tempestivamente e con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del bando** all'iscrizione in Anagrafe o all'aggiornamento del fascicolo.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta l'impossibilità di presentazione della domanda stessa.

Nella sezione "anagrafica" della "Anagrafe Agricola del Piemonte" è infine necessario inserire l'indirizzo di posta certificata (PEC) e e-mail nei rispettivi campi.

7.2 Presentazione della domanda di aiuto

7.2.1 Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Ogni richiedente può presentare un'unica domanda relativa ad uno o più interventi tra quelli indicati al paragrafo 4.3.1 per i quali richiedere il finanziamento.

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Servizio PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>. Le domande non rilasciate dal Sistema sono ritenute irricevibili.

L'inoltro con modalità diverse determina la pronuncia di non ricevibilità.

7.2.2 Come presentare e compilare le domande di sostegno on-line

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020".

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale.

- operando in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/>, seguendo le istruzioni riportate ai link di seguito indicati:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>

<https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi>

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

7.2.3 Termini per la presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalle **ore 12:00 del giorno lunedì 1 agosto 2022** ed obbligatoriamente **entro le ore 12:00 del giorno martedì 15 novembre 2022**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti

degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il servizio “psr 2014-2020”, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. E’ esclusa ogni responsabilità di Regione Piemonte qualora per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al servizio “PSR 2014-2020” entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

7.2.4 *Contenuto della domanda di aiuto*

Alla domanda di aiuto deve essere allegata in **formato non modificabile PDF** la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
2. relazione firmata dal richiedente o dal professionista incaricato regolarmente iscritto all'ordine competente per materia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1
3. copia di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili per ogni voce di spesa. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore devono riportare:
 - a. Indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
 - b. Sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
 - c. Prezzo netto;
 - d. Termini di pagamento;
 - e. Tempi di consegna.

A supporto:

- motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso);
 - nel caso in cui non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto;
4. calcolo del punteggio relativo ai criteri di cui al paragrafo 4.5 tramite apposito foglio di lavoro come indicato al paragrafo 4.5 (Tabella calcolo in formato xls e pdf);

5. dichiarazione firmata ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo a parte) contenente i dati del codice fiscale, Cognome, Nome, Luogo di nascita, data di nascita del legale rappresentante;
6. dichiarazione firmata ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo a parte) contenente i dati del Fatturato dell'impresa per gli anni 2019, 2020 e 2021 comprensiva di media;
7. eventuale dichiarazione resa in domanda di assunzione del maggior onere finanziario derivante da un investimento eccedente la quota massima ammessa dal presente bando;
8. dichiarazione resa in domanda che gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale;
9. dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese in domanda
 - di rientrare tra le Micro, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore forestale come da raccomandazione 2003/361/CE
 - di lavorare volumi di legname tondo al di sotto di 10.000 metri cubi all'anno, calcolati come al punto 4 del paragrafo 4.2 del Bando,
 - che il richiedente rispetta le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014,
 - Eventuali altre Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio,
10. Altra documentazione utile per l'acquisizione del punteggio per la graduatoria;

I documenti indicati con i n. 1, 2, 4, 5 e 6 sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione rende la domanda irricevibile (paragrafo 7.3), con conseguente esclusione dalle successive fasi valutative.

Le dichiarazioni al punto 7, 8 e 9 sono rese in domanda nella sezione Quadro-Dichiarazioni del Servizio PSR 2014-2020. Pertanto, solo la domanda ritenuta ricevibile sarà avviata alla valutazione di ammissibilità.

La mancata presentazione della documentazione necessaria per l'assegnazione del punteggio, implicherà la non attribuzione dello stesso in graduatoria.

7.2.5 Dichiarazioni rese in domanda

I dati contenuti e le dichiarazioni sottoscritte dagli interessati nelle domande hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle

Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000).

Le false dichiarazioni hanno l'effetto di escludere il beneficiario dai benefici e di recuperare delle eventuali somme indebitamente percepite (D.P.R. 445/2000, articolo 75 - Decadenza dai benefici).

7.3 Ricevibilità delle domande

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale delle domande.

Sono dichiarati irricevibili con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative di ammissibilità, le domande:

- a) prive della documentazione di cui ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 del paragrafo 7.2.4;
- b) prive, relativamente al punto 2 del paragrafo 7.2.4, della firma del richiedente ovvero del professionista incaricato, regolarmente iscritto all'ordine competente per materia;
- c) richiedenti differenti da quelli indicati al paragrafo 4.1.1;
- d) presentazione della domanda con modalità diversa da quanto indicato al paragrafo 7.2.

Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

Le domande considerate non ricevibili non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2014.

Il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

Il richiedente può presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 7.4.4.

Le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità di cui al paragrafo 7.4.1.

7.4 Istruttoria della domanda di aiuto

7.4.1 Attività tecnico-amministrative

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono (art. 48 Reg. UE 809/2014):

- la verifica della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- la valutazione della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
- la verifica della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- la verifica del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti previsti dal bando;
- la valutazione della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazioni che si vuole realizzare;
- l'attribuzione del punteggio spettante secondo i criteri di priorità previsti dal bando;
- la valutazione della spesa ammessa e dell'ammontare del contributo concedibile.

Nel corso delle attività istruttorie potrà essere previsto un eventuale sopralluogo.

Le verifiche vengono svolte entro **180 giorni** a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dal bando. Detto termine di scadenza è la data di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 14/2014, mentre il **centoottantesimo** giorno dall'avvio come in precedenza indicato è il termine del procedimento.

Gli incaricati dell'istruttoria hanno la facoltà di chiedere, tramite PEC, integrazioni alla documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici, verificare i contenuti della relazione tecnica, la veridicità dei dati dichiarati e completare la documentazione che non costituisce causa di irricevibilità anche provvedendo ad accertamenti d'ufficio presso altri Enti o Amministrazioni. Tali integrazioni devono pervenire tramite il servizio PSR 2014-2020 entro il termine indicato dall'ufficio istruttore e compreso tra 10 e 30 giorni dalla richiesta.

Il controllo documentale delle domande di aiuto presentate sarà effettuato sul 100% delle domande mentre sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti i controlli saranno a campione.

7.4.2 Esito dell'istruttoria

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio competente redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito al responsabile del procedimento:

- **negativo** (non ammessa a finanziamento) indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo (assenza di requisiti di ammissione, ecc);
- **positivo** (domanda ammessa a finanziamento) indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:

- il punteggio definitivo assegnato;
- gli interventi e le relative spese ammesse;
- l'ammontare del contributo concedibile.
- **parzialmente positivo**: (domanda ammessa a parziale finanziamento) indicando gli elementi che hanno determinato il parziale esito positivo:
- il punteggio definitivo assegnato;
- gli interventi e le spese ammesse, specificando gli investimenti non ammessi;
- l'ammontare del contributo concedibile.

In caso di esito negativo, tramite PEC viene informato il richiedente che, entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio). Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione.

Le osservazioni possono essere presentate unicamente attraverso il Servizio PSR 2014-2020 con la funzione "controdeduzioni al preavviso di rigetto".

I verbali di istruttoria costituiscono la base per la determinazione dirigenziale di approvazione di una graduatoria di finanziabilità.

7.4.3 *Graduatoria*

Il Responsabile del Procedimento, a conclusione della fase istruttoria sopra descritta, formula ed approva la graduatoria finale con Determinazione Dirigenziale che verrà comunicata ai richiedenti insieme agli esiti di istruttoria mediante:

- pubblicazione sul BU della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente";
- comunicazione via PEC ai richiedenti.

La graduatoria, formulata sulla base dei criteri di selezione esposti al paragrafo 4.5), definisce tre gruppi di domande:

1. domande ammesse e finanziabili sulla base delle risorse disponibili,

2. domande ammesse ma non finanziabili sulla base delle risorse disponibili,
3. domande inammissibili escluse dalla possibilità di finanziamento.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio sino alla concorrenza delle risorse stanziare.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi è data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nella graduatoria dovranno essere utilizzate prioritariamente per la domanda di aiuto parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di contributo riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Eventuali economie che si realizzassero in seguito a rinunce o minori spese potranno essere destinate, a discrezione della Regione Piemonte, allo scorrimento della graduatoria o ad altre Misure / Operazioni del PSR 2014-2022.

7.4.4 Riesame e ricorsi

Il richiedente, ricevuta la comunicazione di esito istruttorio sopraindicato (ammissione o non ammissione a finanziamento), può chiedere all'ente istruttore il riesame della pratica di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche di seguito descritte:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dall'ordinamento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

8 EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo viene erogato mediante il pagamento:

- di eventuale anticipo come indicato nel paragrafo 8.1;
- del **solo saldo** sino alla concorrenza del contributo spettante.

Per i soli beneficiari che hanno ricevuto punti sui criteri 6, 7, 9, 10 o 11 sulla base dell'impegno corrispondente, l'erogazione dei contributi, sia anticipo che saldo, è vincolata all'effettivo adempimento dell'impegno.

8.1 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento pari al massimo del 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.

Per i beneficiari cui sono stati assegnati punti sui criteri 6, 7, 9, 10 o 11 sulla base dell'impegno corrispondente, i 90 giorni decorrono dalla data di adempimento dell'impegno, fermo restando che il termine ultimo per la realizzazione degli investimenti resta il **30.06.2024** (paragrafo 8.3.3).

La garanzia fideiussoria, contratta con un istituto di credito o assicurativo, deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da ARPEA e pubblicato sul sito dell'Agenzia. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed autorizzati per il ramo cauzioni; la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dagli Organismi Delegati in convenzione con ARPEA stessa.

8.1.1 *Presentazione delle domande dell'anticipo*

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul servizio PSR 2014-2020, il beneficiario deve allegare la garanzia a favore di ARPEA nel seguente modo:

- a) nel caso di beneficiario privato, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea.

b) al fine di consentire i controlli previsti dal Codice antimafia vigente (ad esclusione di contributo richiesto pari o inferiore a 25.000,00 €), come definito all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 159/2011:

- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

Per i soli beneficiari che hanno ricevuto punti sui criteri 6, 7, 9, 10 o 11 sulla base dell'impegno corrispondente, alla domanda di anticipo vanno allegati i documenti (contratti, fatture, certificati, etc.) comprovanti l'adempimento dell'impegno assunto.

8.1.2 Istruttoria delle domande dell'anticipo

Le verifiche sono effettuate entro **30 giorni** dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dell'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

8.2 Variazioni progettuali

Può essere richiesta, dopo la concessione dei benefici, **una sola variante** debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche o cause di forza maggiore.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti, ed in quanto tali oggetto di approvazione preventiva da parte del Settore competente:

- cambio di beneficiario,
- cambio di sede dell'investimento,

- cambio del tipo di investimento elencato al paragrafo 4.3.1 punto 1), punto 2), punto 3), punto 4) e punto 5).

Non sono considerati varianti al progetto originario, fermo restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti e macchinari previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente identici a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento ammesso.

Le varianti relative al “cambio di beneficiario” sono disciplinate nel precedente paragrafo 4.1.3) a cui si rinvia.

Sono considerate adattamenti tecnici:

- le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa a parità di tipologia di investimento (es. cambio modello nell'ambito dello stesso tipo di investimento);
- i cambi (aggiornamento) di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile complessiva, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

Sono possibili compensazioni tra diverse tipologie di spesa.

Le varianti devono essere preventivamente richieste. Qualora sia accertata in sede di verifica finale l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva come indicato al paragrafo 8.2.1, le diverse spese sostenute ma non autorizzate sono considerate inammissibili e il contributo concesso è soggetto alle disposizioni indicate al paragrafo 8.4.

Gli adattamenti tecnici devono essere **comunicati all'ufficio istruttore preventivamente all'effettuazione degli investimenti** al fine di escludere la necessità di una variante.

8.2.1 *Presentazione delle domande di variante*

La domanda di variante può essere presentata **una sola volta** unicamente con riferimento alle domande finanziate, entro i **180 giorni** precedenti il termine di conclusione degli interventi, come indicato al paragrafo 8.3.3.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite il servizio PSR 2014-2020, un'apposita domanda di variante corredata da:

- a) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; sottoscritta dal progettista;
- b) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal beneficiario del contributo;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

8.2.2 *Istruttoria della domanda di variante*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di **45 giorni** dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa della variante del progetto e la sua compatibilità con il bando di attuazione.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) o fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Il Responsabile può concedere o non concedere la variante comunicando in entrambi i casi, tramite PEC, la decisione al beneficiario.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

8.3 Domanda di pagamento di saldo

Entro i **successivi 30 giorni** dalla realizzazione dell'investimento il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il servizio PSR 2014-2020 e nelle medesime modalità delle precedenti domande.

Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l'istruttoria di Organismi Delegati in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.3.1 Presentazione delle domande di saldo

Alla domanda il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. al fine di consentire i controlli previsti dal Codice antimafia vigente (ad esclusione di contributo richiesto pari o inferiore a 25.000€):
 - la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
 - la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
 - la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art.85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
3. copia delle fatture relative agli investimenti realizzati; **tutte le fatture e i documenti contabili avente forza probante equivalente devono riportare obbligatoriamente il numero CUP (Codice Unico di Progetto) o indicazione equipollente rappresentata dal numero della domanda di sostegno, come di seguito indicato: "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Operazione.... domanda di sostegno numero"**.
4. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati mediante il **conto corrente dedicato**:

- copia dei bonifici o ricevuta bancaria (Riba) eseguiti, prodotti dalla Banca, con il riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "internet banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio.
- carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata per importi modesti, che non superino 500,00€, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il pagamento in contanti non è consentito in nessun caso e per nessun importo.

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante:
 - il quadro economico consuntivo;
 - la conformità dell'intervento realizzato con quello ammesso a finanziamento;
 - l'effettuazione e il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalle norme vigenti per l'intervento effettuato;
 - l'assunzione di ogni responsabilità inerente l'acquisizione e l'installazione di macchine, attrezzature e impianti per i quali si richiede il finanziamento;
 - che le opere realizzate non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
6. copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi rispondono alle norme CE;
7. documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;
8. per i soli beneficiari che hanno ricevuto punti sui criteri 6, 7, 9, 10 o 11 sulla base dell'impegno corrispondente, alla domanda di saldo vanno allegati i documenti (contratti, fatture, certificati, etc.) comprovanti l'adempimento dell'impegno assunto, qualora non siano già stati presentati in fase di richiesta dell'anticipo.

8.3.2 Istruttoria delle domande di saldo

La liquidazione del saldo del contributo (artt. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014) è concessa dopo:

1. la verifica della presenza, adeguatezza e completezza dei documenti richiesti a saldo;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle opere indicati nel progetto;
3. la verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
4. la verifica che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
5. l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare sul posto:
 - la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico (come da cap. 9), secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Gli importi massimi a saldo ammessi al finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili. Qualora fosse riconosciuta a rendiconto una spesa complessiva inferiore all'ammontare delle somme già erogate, la Regione Piemonte provvederà al recupero dell'indebito secondo le modalità e nei tempi determinati con apposito provvedimento.

Le verifiche vengono svolte entro **60 giorni** a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

8.3.3 Durata e termini di realizzazione dell'investimento

Gli interventi finanziati devono essere ultimati al massimo entro **30/06/2024** dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento. Le relative spese decorrono a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto. I documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) devono riportare la data effettiva di acquisto.

La mancata realizzazione dell'investimento entro il termine suddetto comporta la decadenza parziale del contributo, come illustrato al paragrafo 5).

8.3.4 Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno le "cause di forza maggiore", in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono riconosciute solo nei casi individuati dall'art. 2 comma 2 del reg. (UE) 1306/2013.

In tali casi, entro **15 giorni** dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante. Perché sia considerata causa di forza maggiore, il beneficiario deve dimostrare di avere attuato tutte le necessarie cautele, e che nonostante esse, l'evento non poteva essere evitato.

8.4 Riduzioni e sanzioni

Fatta salva l'applicazione del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, in caso di mancato rispetto degli impegni indicati al paragrafo 5.2) ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che sono disciplinate nell'Allegato 2 del presente bando, in applicazione del DM 20 marzo 2020

8.5 Controlli ex -post

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 art. 52, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'**1%** della spesa erogata riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

Qualora gli incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili rispetto agli impegni assunti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, la Direzione competente disporrà e notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme già erogate, maggiorate dei relativi interessi maturati.

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, e comunque entro la visita sul luogo da parte del soggetto competente dell'istruttoria della domanda di pagamento, **il beneficiario appone una targa permanente** per i singoli interventi che comportino investimenti di costo complessivo superiore a 50.000 €. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

Le targhe devono essere in materiale resistente alle intemperie e inamovibili. Le informazioni in esse contenute devono occupare almeno il 25 % dello spazio della targa.

Le targhe **devono recare in maniera chiara e leggibile:**

- il nome e il principale obiettivo dell'operazione e una descrizione del progetto/dell'intervento;
- l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it ,
- l'emblema della Repubblica Italiana , conforme agli standard grafici quali presentati sul sito <http://www.quirinale.it/grnw/simboli/emblema/emblema.html>
- l'emblema di Regione Piemonte, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/marchio-ufficiale-regione-piemonte/marchio-ufficiale-della-regione-piemonte>
- Il logo del PSR 2014-2020 (vedi link in fondo al paragrafo)

Per i beneficiari che dispongono di un proprio sito web, le stesse informazioni devono essere riportate con descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014.

La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità verrà effettuata dall'ufficio istruttore competente.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Ulteriori informazioni per beneficiari PSR 2014-2020 sulle azioni di informazione e comunicazione obbligatorie da attuare a seguito di investimenti e progetti possono essere trovate al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

10 DISPOSIZIONI GENERALI

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale, dal documento "Linee guida spese ammissibili 2014-2020" approvate dalla Conferenza di Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016 ed ai relativi provvedimenti di attuazione e s.m.i, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale;
- Laddove sono indicati dei termini temporali espressi in giorni, mesi o anni, si intendono i periodi di calendario;
- Qualsiasi comunicazione intercorrente fra i soggetti beneficiari e la Regione deve essere effettuata o tramite il Servizio PSR 2014-2020 oppure tramite PEC; in questo secondo caso gli indirizzi PEC regionali da utilizzare sono esclusivamente i seguenti:

-Settore Foreste: *foreste@cert.regione.piemonte.it*

- Settori Tecnici :

PIEMONTE NORD *tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

PIEMONTE SUD *tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it*

- Errori palesi:

il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione della domanda di aiuto, di pagamento ed eventuali documenti giustificativi ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Per le domande di pagamento ed eventuali documenti giustificativi la richiesta deve pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento sul servizio PSR 2014-2020.

L'ufficio istruttore e l'organismo pagatore valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

- Domanda di rinuncia:

in qualsiasi momento il richiedente o il beneficiario può comunicare tramite il servizio PSR 2014-2020 il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o altre dichiarazioni ai sensi dell'art. 3

del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che il richiedente o il beneficiario non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda, direttamente dal servizio PSR 2014-2020, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento ovvero se la domanda stessa è stata ammessa al finanziamento;

- Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice del GDPR 2016/679 dati personali forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1305/2013. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività dei bandi per l'erogazione di contributi del PSR 2014-2020, misure varie, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Foreste fino alla fase di ammissione a finanziamento e i Dirigenti dei Settori Tecnici Piemontenord o Piemontesud per le fasi successive;
- Il Responsabile esterno del trattamento è CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dal Responsabile esterno individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- I dati personali sono conservati, per il periodo di anni dieci;
- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile esterno del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è consultabile al seguente sito della Regione Piemonte:

Testo vigente e versioni approvate PSR:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>

Normativa:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/normativa-materia-sviluppo-rurale>

12 CONTATTI

Servizio PSR 2014-2020

Assistenza applicativo tel.011/08.24.455 lun -ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi

Mail: servizi.agricoltura@csi.it

È possibile richiedere chiarimenti procedurali e documentali al Settore Foreste tramite posta elettronica al seguente indirizzo: marco.corgnati@regione.piemonte.it; paola.bergero@regione.piemonte.it.

13 ALLEGATI

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Modello Relazione Tecnica-Economica |
| Allegato 2 | Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 8.6.1 |

ALLEGATO 1

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICO

NOTA BENE: il presente modello non è da compilare ma costituisce lo schema da seguire per la stesura della relazione tecnica.

Nominativo, e-mail, numero di telefono di riferimento per la richiesta di contributo:

.....

1 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 **Volume di legname tondo lavorato all'anno: mc/anno**
.....

(Descrivere la modalità di calcolo utilizzata)

1.2 ***elencare dettagliatamente (in forma tabellare) le superfici considerate e il relativo titolo di gestione in relazione alla proposta sul criterio 8 paragrafo 4.5 del Bando 1/2022.***

1.3 ***N. occupati (esclusivamente titolari e soci lavoratori, dipendenti TI e TD, coadiuvanti familiari) anno 2021:***

1.4 Descrizione del tipo di attività svolta e dell'organizzazione delle fasi di lavorazione e commerciali.

(Fornire una descrizione sintetica della struttura e degli obiettivi dell'impresa, illustrando le fasi di lavorazione e le modalità con cui le diverse operazioni sono organizzate).

- 1.5 Descrizione delle dotazioni immobiliari (terreni, boschi, piazzali, capannoni, essiccatoi, uffici, etc.);

(Illustrare la localizzazione e la strutturazione dell'impresa, anche in relazione alle esigenze di lavorazione del legname, in modo che risulti in modo chiaro l'utilizzo delle strutture e la loro funzione).

- 1.6 Elenco e descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate nell'attività aziendale;

(Descrivere sinteticamente le modalità organizzative prevalenti dei cantieri in cui vengono utilizzate le macchine fornendo anche indicazioni circa il loro utilizzo medio annuo. Occorre inoltre indicare l'eventuale ricorso a lavori conto terzi per lo svolgimento di particolari fasi di lavorazione).

- 1.7 Elenco e descrizione del personale impiegato (compresi l'imprenditore e i familiari);

(Illustrare l'organizzazione del lavoro dal punto di vista dell'impiego della mano d'opera: es. numero e composizione delle squadre con il numero di addetti alla varie fasi: abbattimento, esbosco, trasporto, etc.. Particolare attenzione va dedicata al ruolo dell'imprenditore e degli eventuali familiari).

- 1.8 Descrizioni dei processi produttivi aziendali relativi alle attività prima dell'investimento;

(Occorre fornire una descrizione di maggior dettaglio delle modalità operative relative alle attività di acquisto e vendita dei prodotti legnosi delle modalità operative aziendali relative alle attività selvi colturali.)

- 1.9 **Descrizione del grado di innovazione organizzativa (in riferimento alle dotazioni aziendali pre-investimento)**

2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO

(Fornire una motivata risposta alla domanda del perché si fa l'investimento. Sono da affrontare in modo chiaro i vari aspetti considerati: dall'aumento della capacità lavorativa (es. mc/ora) e quindi del fatturato, allo svolgimento di nuove fasi di lavorazione prima non possibili o fatte in modo meno efficiente (es. depezzatura o sramatura meccanizzate in luogo di quelle manuali), allo svolgimento di fasi di lavoro con maggiori livelli di sicurezza.)

2.1 Obiettivi tecnici, produttivi e inerenti la sicurezza del lavoro;

2.2 Obiettivi organizzativi e di impiego della mano d'opera;

2.3 Obiettivi economici;

3 DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

3.1 Tipo e caratteristiche tecniche e operative degli investimenti.

(Occorre fornire una ampia illustrazione degli investimenti e di come questi consentano il raggiungimento degli obiettivi prefigurati.)

3.2 **Descrivere l'attinenza al comparto forestale dell'investimento proposto (specificità per l'uso in selvicoltura)**

3.3 **Descrivere nel dettaglio l'investimento proposto allegando eventuale ulteriore documentazione tecnica (ad es. schede tecniche macchinario, attrezzatura, impianto)**

3.4 **Descrizione del grado di innovazione tecnologica (in riferimento alle BAT – Best Available technologies) dell'investimento proposto**

3.5 **Calcolo del rapporto tra il costo investimento (al netto di IVA) e la media del fatturato degli anni 2019-2020-2021 per l'acquisizione della condizione di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 punto 5) e del criterio 2 del paragrafo 4.5;**

ANNO FISCALE	IMPORTO FATTURATO [€]
2019	
2020	
2021	

Formula:

IMPORTO INVESTIMENTO NETTO DI IVA

$(\text{IMPORTO FATTURATO 2019} + \text{IMPORTO FATTURATO 2020} + \text{IMPORTO FATTURATO 2021}) / 3$

4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DOPO L'INVESTIMENTO - PREVISIONI

- Descrizione delle modifiche previste nelle fasi di lavoro e nell'organizzazione dell'attività;

(Illustrare nel modo più chiaro e coerente possibile la situazione aziendale che si verrà a creare dopo gli investimenti richiesti. Si tratta di fare previsioni realistiche sia dal punto di vista della mano d'opera impiegata che dal punto di vista dei risultati tecnici ed economici. Le conclusioni devono dimostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed evidenziare la congruità degli investimenti con gli stessi.)

- illustrazione dell'aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali a seguito dell'investimento;

Luogo: _____

data:

Firma:

ALLEGATO 2

Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 8.6.1 – “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” - Bando 1/2022.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità associate a un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del PSR.

Il mancato rispetto di una sola condizione di ammissibilità descritta al paragrafo 4.2 Condizioni di ammissibilità del Bando 1/2022 dell'operazione 8.6.1 comporta il rifiuto o **l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.**

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e del Decreto Ministeriale 20 marzo 2020 il “sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità”.

IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni. Pertanto, gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- a) sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- b) sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Impegni essenziali

1. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;
2. garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità del bene per un periodo di **5 anni** a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
3. non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di **5 anni** dalla data di liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);

4. conservare tutta la documentazione in originale relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
- 5 conservare e rendere disponibili tutte le fatture per l'acquisizione della condizione di ammissibilità al paragrafo 4.2 punto 5) e del punteggio relativo al CRITERIO 2 del paragrafo 4.5, per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
- 6 mantenere la sede principale o secondaria o l'unità locale (sede operativa) sul territorio regionale per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
- 7 il beneficiario dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 8 mantenere le certificazioni forestali e/o ambientali che hanno dato origine all'assegnazione di punteggi di priorità (criteri 9, 10, 11) per il periodo di impegno dell'investimento (5 anni)
- 9 mantenere la partecipazione ai contratti di rete / di gestione forestale associata / di acquisto che hanno dato origine all'assegnazione di punteggi di priorità (criterio 6) per il periodo di impegno minimo previsto dal criterio (3 anni).

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse**, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Impegni accessori

- realizzare e concludere gli investimenti entro il **30.06.2024**;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al paragrafo 9) del Bando 1/2022;
- presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti al paragrafo 8.3) del Bando 1/2022
- presentare l'eventuale domanda di variante entro i termini stabiliti al paragrafo 8.2.1 del Bando 1/2022
- presentare comunicazione preventiva in caso di adattamenti tecnici;

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione (parziale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse** e la restituzione delle eventuali somme percepite, come indicato al successivo paragrafo Riduzioni.

RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI PER INADEMPIENZE

In applicazione del DM 20 marzo 2020 vengono di seguito definiti i criteri per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi delle "Misure non connesse alla superficie o agli animali" come elencate all'articolo 46 del reg. (UE) 809/2014.

A seconda dei casi si distinguono:

- **Sanzione:** ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
- **Esclusione (riduzione totale):** ai sensi del DM 20 marzo 2020, nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità oppure di un impegno essenziale, il sostegno viene totalmente revocato (se da erogare) e/o recuperato (se già erogato).
- **Riduzione (parziale):** nel caso di accertamento del mancato rispetto di un impegno accessorio il sostegno viene parzialmente ridotto con una percentuale, definita in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni.

SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudichi il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 1 mese), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la

sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Se nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

- ⇒ La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- ⇒ L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.
- ⇒ La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nel DM citato: **bassa=1, media=3, alta=5**.

E' necessario valorizzare la seguente matrice tipo di livello di infrazione dell'impegno (a titolo puramente esemplificativo):

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3

Alto (5)			
Valore X = media aritmetica $[3+1+3]= 2,3$			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni descritte al paragrafo “Sanzione”, applicate ai sensi del citato articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014.

In particolare, per l'operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” Bando 1/2022, si definiscono le seguenti percentuali di riduzioni per la violazione degli impegni accessori:

Impegno 1: “realizzare e concludere gli investimenti entro il **30/06/2024**.”

Entità e gravità: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1)

Tipo di controllo: documentale, visivo.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no

Durata: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi.
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi.
Alto (5)	ritardo oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

Impegno 2: “rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al paragrafo 9 del Bando 1/2022”.

Entità e gravità: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1).

Durata: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Livello di infrazione dell'impegno 2	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la

	domanda decade dal sostegno.
--	------------------------------

Impegno 3: “presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti al paragrafo 8.3)” del Bando 1/2022.

Entità: Data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato basso (pari ad 1).

Gravità: Data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

Durata: Sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: Documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell'impegno 3	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 100.000 €	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi.
Medio (3)	tra 100.001 e 200.000 €	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi.
Alto (5)	oltre 200.000 €	oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

Impegno 4: “presentare domanda di variante entro i termini stabiliti al paragrafo 8.2.1” del Bando 1/2022

Entità: Data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato basso (pari ad 1).

Gravità: Data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

Durata: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato basso (pari ad 1).

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell'impegno 4	Gravità
Basso (1)	fino a 100.000 €
Medio (3)	tra 100.001 e 200.000 €
Alto (5)	oltre 200.000 €

Impegno 5: “effettuare adattamenti tecnici senza aver preventivamente presentato comunicazione.

Entità: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato basso (pari ad 1).

Gravità: data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

Durata: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato basso (pari ad 1).

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell'impegno 5	Gravità
Basso (1)	fino a 100.000 €

Medio (3)	tra 100.001 e 200.000 €
Alto (5)	oltre 200.000 €

INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5, entità=5, durata=5) queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, il beneficiario è escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione, per un anno civile dall'accertamento e per l'anno successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza della ripetizione.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e s.m.i.

Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e DM 20 marzo 2020 (1), Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono applicate sanzioni amministrative:

- se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, ne parziale ne integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da Arpea e scaricabili all'indirizzo web:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina19960_disposizioni-comuni.html

- se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 2020.